

Le Entrate: per il credito d'imposta serve l'indipendenza gestionale

Bonus Sud per chi fa da sé

L'incentivo alle sole unità produttive autonome

DI BRUNO PAGAMICI

Per essere considerata «struttura produttiva» ai fini dell'accesso al Bonus Sud non è sufficiente la semplice localizzazione di una filiale o succursale nei territori del Mezzogiorno. Per essere ammessi alla fruizione del credito d'imposta riservato alle imprese meridionali (di cui alla legge 208/2015, art. 1, commi 98-108), è infatti necessario che l'unità locale o il ramo d'azienda siano dotati di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, e non rappresenti una mera diramazione territoriale parte integrante di un processo produttivo il cui centro direzionale, economico e finanziario è invece localizzato altrove (al di fuori delle aree agevolate del Mezzogiorno).

Sono queste le conclusioni a cui giunge l'Agenzia delle entrate con le risposte n. 68/2022 e n. 69/2022 del 3 febbraio 2022, con cui viene fornito un parere ai quesiti sottoposti da due imprese istanti che sostanzialmente confluiscono entrambe sulla medesima questione inerente l'ammissibilità al credito d'imposta Bonus Sud degli investimenti (in macchinari, impianti, attrezzature, ecc.) effettuati nell'ambito di una struttura che, ai fini della disciplina agevolativa, non può essere considerata «produttiva».

La mera diramazione territoriale. Pur se localizzata in una delle regioni ammissibili al credito d'imposta, la sede (filiale,

succursale, ramo d'azienda, ecc.) in cui vengono effettuati gli investimenti non è in sostanza qualificabile, ai fini dell'ammissibilità al beneficio del bonus Sud, come «struttura produttiva» autonoma nel caso in cui l'unità svolga esclusivamente, ad esempio, mere funzioni di coordinamento nell'attività di progettazione, realizzazione, sviluppo, manutenzione di infrastrutture, ecc.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, per «struttura produttiva» deve intendersi ogni singola «unità locale» o «autonomo ramo d'azienda» dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto; oppure una «autonoma diramazione territoriale» dell'azienda, ovvero una mera linea di produzione, che sia però dotata di «autonomia organizzativa» e costituisca di per sé un «centro autonomo di imputazione di costi» e «non rappresenti parte integrante di un processo produttivo il cui centro decisionale è ubicato altrove». In sostanza, per individuare la «struttura produttiva», è importante valutare se le eventuali diramazioni territoriali siano o meno «parte integrante» del medesimo «processo produttivo».

In altri termini, nel caso in cui la sede ubicata nel Mezzogiorno non svolga all'interno della compagine aziendale funzioni autonome, quanto piuttosto svolga funzioni di coordinamento che fanno parte integrante del medesimo «processo produttivo» al di fuori delle aree

ammissibili, viene a mancare una delle condizioni necessarie richieste dalla norma per ritenere l'investimento ammissibile all'agevolazione, vale a dire la sussistenza di «strutture produttive» impiantate o da impiantare nei territori delle regioni assistite.

Il bonus Sud. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a: 3 mln di euro per le piccole imprese; 10 mln per le medie imprese; 15 mln per le grandi imprese.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

— © Riproduzione riservata — ■

